



Domande e risposte sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio 2020

Bruxelles, 24 gennaio 2020

Il Regno Unito uscirà dall'Unione europea il 31 gennaio 2020 a mezzanotte (ora di Bruxelles) e non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea. È una decisione di cui l'UE si rammarica ma che rispetta.

L'UE e il Regno Unito hanno condotto intensi negoziati per concordare i termini del recesso del Regno Unito e garantire la certezza del diritto una volta che al Regno Unito cesserà di applicarsi il diritto dell'UE. Per tutta la durata di questi negoziati la Commissione europea ha improntato il processo all'inclusione, tenendo riunioni periodiche a diversi livelli con i 27 Stati membri dell'UE, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali. Grazie inoltre ai contributi apportati dagli organi consultivi dell'UE e dai portatori di interessi la Commissione europea ha potuto tracciare un quadro realistico del processo. Nel corso dei negoziati è stata garantita una trasparenza senza precedenti tramite la pubblicazione, a cura della Commissione europea sul suo sito web, dei documenti negoziali e di tutti gli altri documenti pertinenti.

I negoziati sono sfociati nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, che oggi stesso hanno firmato formalmente il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sempre oggi il primo ministro Boris Johnson sottoscriverà l'accordo nel Regno Unito.

Si tratta di una delle ultime tappe del processo di ratifica dell'accordo di recesso, che si concluderà in sede di Consiglio il 30 gennaio dopo l'accordo del Parlamento europeo il 29 gennaio.

Cosa succederà il 1° febbraio 2020?

Quando il Regno Unito uscirà dall'Unione europea il 31 gennaio 2020, dopo la completa ratifica dell'accordo di recesso, avrà inizio il periodo di transizione. Questo periodo, limitato nel tempo, è stato concordato nel quadro dell'accordo di recesso e durerà almeno fino al 31 dicembre 2020. Fino ad allora, per cittadini, consumatori, imprese, investitori, studenti e ricercatori, sia nell'UE che nel Regno Unito, non cambierà nulla. Il Regno Unito non sarà più rappresentato in seno alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, ma il diritto dell'UE continuerà ad applicarsi nel Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione.

L'UE e il Regno Unito utilizzeranno questi mesi per convenire un nuovo ed equo partenariato per il futuro, sulla base della dichiarazione politica concordata tra l'UE e il Regno Unito nell'ottobre 2019.

Il 3 febbraio la Commissione adatterà il progetto di direttive di negoziato globali e spetterà al Consiglio "Affari generali" adottare il mandato. Solo allora potranno iniziare i negoziati formali con il Regno Unito.

La struttura dei negoziati sarà stabilita di comune accordo tra l'UE e il Regno Unito.

Chi guiderà i negoziati per conto dell'UE?

In linea con la decisione della Commissione del 22 ottobre 2019, la preparazione e la conduzione dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito sono affidate alla task force per le relazioni con il Regno Unito (UKTF), guidata da Michel Barnier.

L'UKTF coordinerà i lavori della Commissione su tutte le questioni strategiche, operative, giuridiche e finanziarie connesse alle relazioni con il Regno Unito.

L'UKTF manterrà inoltre il suo ruolo di coordinamento con altre istituzioni, più concretamente il Parlamento europeo e il Consiglio, sotto l'autorità diretta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Che cosa si intende per periodo di transizione?

Il periodo di transizione è un periodo di durata limitata che ha inizio il 1° febbraio 2020. Le condizioni esatte del periodo di transizione sono indicate nella parte quarta dell'accordo di recesso. È attualmente previsto che il periodo di transizione si concluda il 31 dicembre 2020. Potrà essere prorogato una volta, per un massimo di uno o due anni. L'eventuale proroga dovrà essere decisa congiuntamente dall'UE e

dal Regno Unito entro il 1° luglio 2020.

Quale sarà lo status del Regno Unito durante il periodo di transizione?

A partire dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica. In quanto paese terzo non parteciperà più ai processi decisionali dell'UE. In particolare

- non parteciperà più alle riunioni delle istituzioni dell'UE (come il Parlamento europeo e il Consiglio) né a quelle delle agenzie, organi e organismi dell'UE.

Tuttavia tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea continueranno a esercitare i poteri loro conferiti dal diritto dell'UE nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito per tutto il periodo di transizione.

Durante il periodo di transizione la Corte di giustizia dell'Unione europea continua a essere competente per il Regno Unito, come pure per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo di recesso.

Il periodo di transizione offre al Regno Unito il tempo di negoziare le future relazioni con l'UE.

Infine, durante il periodo di transizione il Regno Unito potrà concludere accordi internazionali con paesi terzi e organizzazioni internazionali anche nei settori di competenza esclusiva dell'UE, a condizione che tali accordi non si applichino durante il periodo transitorio.

Quali saranno gli obblighi del Regno Unito durante il periodo di transizione?

Il diritto dell'UE nel suo complesso, in tutti i settori di intervento, sarà ancora applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, ad eccezione delle disposizioni previste dai trattati e degli atti che non erano vincolanti nel Regno Unito prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso. Lo stesso vale per gli atti che modificano tali atti.

In particolare il Regno Unito

- resterà nell'**Unione doganale e nel mercato unico** con tutte e quattro le libertà e tutte le politiche UE;
- continuerà ad applicare la **politica di giustizia e affari interni dell'UE**:[\[1\]](#) il Regno Unito potrà decidere di esercitare il diritto di partecipare (*opting in*) o non partecipare (*opting out*) alle misure che modificano o sostituiscono atti UE del settore cui si era vincolato o che ne costituiscono uno sviluppo;
- sarà soggetto ai meccanismi di esecuzione dell'UE, ad esempio le procedure di infrazione;
- dovrà rispettare **tutti gli accordi internazionali** firmati dall'UE e non potrà applicare nuovi accordi nei settori di competenza esclusiva dell'UE a meno che l'UE non lo autorizzi a farlo.

Cosa succede all'azione esterna dell'Unione europea nel periodo di transizione?

Durante la transizione al Regno Unito si applicherà la politica estera e di sicurezza comune (PSDC) dell'UE. Ad esempio il Regno Unito continuerà ad avere la possibilità di partecipare alle operazioni e alle missioni varate nel quadro della PSDC. Le misure restrittive dell'UE continueranno ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Il Regno Unito sarà consultato ogniqualvolta sia necessario a fini di coordinamento.

Cosa succede alla pesca nel periodo di transizione?

Il Regno Unito sarà vincolato dalla politica comune della pesca dell'UE e dalle disposizioni degli accordi internazionali in materia.

Il Regno Unito potrà concludere nuovi accordi internazionali con altri paesi terzi durante il periodo di transizione?

Il Regno Unito potrà attivarsi per preparare e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche nei settori di competenza esclusiva dell'UE. Tali accordi potranno entrare in vigore o iniziare ad applicarsi durante il periodo di transizione soltanto con l'autorizzazione esplicita dell'UE.

Quali sono le tempistiche del periodo di transizione? Potrà essere prorogato?

Il periodo di transizione inizia il 1° febbraio 2020 e termina il 31 dicembre 2020, a meno che l'UE e il Regno Unito decidano di comune accordo di prorogarlo entro il 1° luglio 2020. Tale proroga può essere stabilita una sola volta, per un periodo di uno o due anni.

Che cos'è l'accordo di recesso?

L'accordo di recesso stabilisce le condizioni dell'uscita del Regno Unito dall'UE, assicura un recesso ordinato e offre certezza del diritto una volta che al Regno Unito cesseranno di applicarsi i trattati e il diritto dell'UE.

L'accordo di recesso regola gli aspetti indicati qui di seguito.

- **Disposizioni comuni:** stabiliscono le clausole tipo per l'interpretazione e il funzionamento corretti dell'accordo di recesso.
- **Diritti dei cittadini:** tutelano le scelte di vita di oltre tre milioni di cittadini dell'UE nel Regno Unito e di oltre un milione di cittadini del Regno Unito nei paesi dell'UE, garantendo loro il diritto di soggiorno e la possibilità di continuare a dare un contributo alle rispettive comunità.
- **Disposizioni relative alla separazione:** permettono una cessazione senza intoppi dei regimi attuali e predispongono un recesso ordinato (ad es. per consentire alle merci immesse sul mercato prima della fine della transizione di proseguire verso la loro destinazione; per tutelare i diritti di proprietà intellettuale esistenti, indicazioni geografiche comprese; per concludere i casi in corso di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le altre procedure amministrative e giudiziarie; per usare i dati e le informazioni scambiati prima della fine del periodo di transizione; per regolare le questioni collegate all'Euratom e altri ambiti).
- **Periodo di transizione:** durante la transizione l'UE tratterà il Regno Unito come se fosse uno Stato membro, fatta eccezione per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell'UE. In particolare tale periodo permetterà alle amministrazioni, alle imprese e ai cittadini di adeguarsi alla situazione risultante dal recesso del Regno Unito.
- **Liquidazione finanziaria:** le disposizioni assicurano che il Regno Unito e l'UE adempieranno a tutti gli obblighi finanziari assunti quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione.
- **L'assetto di governance** dell'accordo di recesso assicura l'efficace gestione, attuazione e applicazione dell'accordo, compresi adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie.
- Una soluzione giuridicamente operativa che evita una frontiera fisica sull'isola d'**Irlanda**, tutela l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e salvaguarda l'integrità del mercato unico dell'UE.
- Protocollo sulle zone di sovranità a **Cipro**: tutela gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.
- Protocollo su **Gibilterra**: prevede una stretta cooperazione tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso in materia di diritti dei cittadini e regola la cooperazione amministrativa tra autorità competenti in una serie di ambiti di intervento.

I. Che cosa prevedono le disposizioni comuni dell'accordo di recesso?

La parte sulle disposizioni comuni stabilisce le clausole necessarie per la comprensione, l'interpretazione e il funzionamento corretti dell'accordo di recesso. Costituisce in altri termini la base per un'applicazione corretta dell'accordo. Sin dall'inizio dei negoziati l'UE ha attribuito grande importanza alla necessità di garantire che le disposizioni dell'accordo di recesso abbiano inequivocabilmente nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che hanno nell'UE e nei suoi Stati membri.

L'accordo prevede espressamente un obbligo in questo senso: entrambe le parti dovranno garantire nei rispettivi ordinamenti giuridici il primato e l'efficacia diretta, nonché un'interpretazione coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) pronunciata fino al termine del periodo di transizione. L'efficacia diretta è menzionata esplicitamente in riferimento a tutte le disposizioni dell'accordo di recesso che a norma del diritto dell'Unione soddisfano le condizioni per l'efficacia diretta, il che significa fondamentalmente che le parti interessate possono invocare l'accordo di recesso direttamente dinanzi ai giudici nazionali sia nel Regno Unito sia negli Stati membri dell'UE.

L'accordo va obbligatoriamente interpretato applicando i metodi e attenendosi ai principi generali di interpretazione applicabili nell'UE, ad esempio interpretando i richiamati concetti o disposizioni del diritto dell'Unione coerentemente con la Carta dei diritti fondamentali.

I giudici del Regno Unito devono rispettare il principio dell'interpretazione coerente con la giurisprudenza della CGUE pronunciata fino al termine del periodo di transizione e tenere debitamente conto della giurisprudenza della CGUE pronunciata dopo tale data.

L'accordo impone specificamente al Regno Unito di garantire il rispetto delle disposizioni citate attraverso il diritto primario interno, conferendo espressamente alle autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito il potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme o incompatibile.

La parte sulle disposizioni comuni precisa che i rimandi al diritto dell'Unione contenuti nell'accordo di recesso comprendono le modifiche apportate fino all'ultimo giorno del periodo di transizione, con poche eccezioni, in particolare per alcune disposizioni specifiche in materia di liquidazione finanziaria - così da evitare di imporre obblighi aggiuntivi al Regno Unito - e per il periodo di transizione, durante il quale il

diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi dinamicamente al Regno Unito e nel Regno Unito. Sono da considerarsi compresi anche gli atti che integrano o attuano le disposizioni cui è fatto riferimento.

L'accordo prevede che al termine del periodo di transizione il Regno Unito sia scollegato da tutte le banche dati e reti dell'UE salvo specifica disposizione contraria.

II. Che cosa è stato concordato sui diritti dei cittadini?

Il diritto di ciascun cittadino dell'UE e dei suoi familiari di vivere, lavorare o studiare in qualsiasi Stato membro dell'UE è uno dei fondamenti dell'Unione europea. Molti cittadini dell'UE e del Regno Unito hanno operato scelte di vita basandosi sui diritti connessi alla libera circolazione garantita dal diritto dell'Unione. Difendere le scelte di vita di questi cittadini e dei loro familiari è stata la prima priorità sin dall'inizio dei negoziati.

L'accordo di recesso preserva il diritto di soggiornare e di proseguire l'attività svolta attualmente per oltre tre milioni di cittadini dell'UE nel Regno Unito e per oltre un milione di cittadini del Regno Unito nei paesi dell'UE.

Chi è tutelato dall'accordo di recesso?

L'accordo di recesso tutela i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito residenti in uno dei 27 Stati membri dell'UE al termine del periodo di transizione, purché il loro soggiorno sia conforme al diritto dell'UE in materia di libera circolazione.

L'accordo di recesso tutela anche i familiari a cui il diritto dell'Unione conferisce diritti (coniugi e partner registrati, genitori, nonni, figli, nipoti e persone in una relazione stabile), garantendo loro il ricongiungimento futuro qualora ancora non vivano nello stesso Stato che ospita il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno Unito.

L'accordo tutela i minori, siano essi nati prima o dopo il recesso del Regno Unito, all'interno o al di fuori dello Stato ospitante in cui risiede il cittadino dell'UE o del Regno Unito che esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti. L'unica eccezione prevista interessa i minori nati dopo il recesso del Regno Unito qualora il genitore che non rientra nei casi contemplati dall'accordo di recesso abbia l'affidamento esclusivo ai sensi del diritto di famiglia applicabile.

Per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'accordo di recesso tutela tutti i cittadini dell'UE che, alla fine del periodo di transizione, si trovino in una situazione che coinvolge contemporaneamente sia il Regno Unito sia uno Stato membro, nonché i loro familiari e superstiti.

Quali diritti sono tutelati?

L'accordo di recesso consente ai cittadini dell'Unione e ai cittadini del Regno Unito, così come ai rispettivi familiari, di continuare a esercitare per tutta la vita i diritti di cui godono a norma del diritto dell'Unione nel territorio dell'una o dell'altra parte, laddove tali diritti si fondino su una scelta di vita operata prima della fine del periodo di transizione.

I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito, così come i rispettivi familiari, possono continuare a vivere, lavorare o studiare nello Stato ospitante esattamente come oggi, alle stesse condizioni sostanziali previste dal diritto dell'Unione, beneficiando pienamente dell'applicazione del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante. Si applicano unicamente le restrizioni derivanti dal diritto dell'Unione o previste dall'accordo. L'accordo di recesso non osta a che il Regno Unito o gli Stati membri siano più generosi nella concessione di diritti.

Diritti di soggiorno

Sostanzialmente le condizioni di soggiorno sono e rimarranno invariate rispetto a quelle previste dal vigente diritto dell'UE sulla libera circolazione. Se lo Stato ospitante ha optato per un sistema di registrazione obbligatoria, la decisione sulla concessione del nuovo status di soggiorno ai sensi dell'accordo di recesso è adottata in base a criteri oggettivi (*senza alcuna discrezionalità*) e esattamente alle stesse condizioni stabilite dalla direttiva sulla libera circolazione (direttiva 2004/38/CE): gli articoli 6 e 7 danno diritto a soggiornare fino a cinque anni alle persone che lavorano o dispongono di risorse finanziarie sufficienti e di un'assicurazione malattia, mentre gli articoli da 16 a 18 conferiscono il diritto di soggiorno permanente alle persone che hanno soggiornato legalmente nel paese per cinque anni.

In sostanza, i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito soddisfano queste condizioni in una delle seguenti ipotesi: sono lavoratori subordinati o autonomi; dispongono di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia; sono familiari di una persona che soddisfa tali condizioni; non sono più soggetti ad alcuna condizione avendo già acquisito il diritto di soggiorno permanente.

L'accordo di recesso non richiede la presenza fisica nello Stato ospitante al termine del periodo di transizione: sono ammesse le assenze temporanee che non incidono sul diritto di soggiorno e le

assenze di più lungo periodo che non incidono sul diritto di soggiorno permanente.

Le persone tutelate dall'accordo di recesso che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente (non avendo vissuto per almeno cinque anni nello Stato ospitante) saranno pienamente tutelate dall'accordo e potranno continuare a soggiornare e acquisire il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante anche dopo il recesso del Regno Unito.

I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito che arrivano nello Stato ospitante durante il periodo di transizione avranno in virtù dell'accordo di recesso gli stessi diritti e gli stessi obblighi di coloro che sono giunti nello Stato ospitante prima del 30 marzo 2019. I loro diritti saranno anche soggetti alle stesse restrizioni e limitazioni. Qualora risultassero assenti dallo Stato ospitante da più di cinque anni, gli interessati non potranno più beneficiare dell'accordo di recesso.

Diritti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi e riconoscimento delle qualifiche professionali

Le persone contemplate dall'accordo di recesso avranno il diritto di svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma e manterranno tutti i diritti dei lavoratori conferiti loro dal diritto dell'Unione, ad esempio il diritto di non subire discriminazioni basate sulla cittadinanza per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione; il diritto di accedere e di svolgere un'attività conformemente alle norme applicabili ai cittadini dello Stato ospitante; il diritto di ricevere assistenza ai fini occupazionali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante; il diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro e di occupazione; il diritto alle prestazioni sociali e alle agevolazioni fiscali; i diritti collettivi e il diritto dei figli di accedere all'istruzione.

L'accordo di recesso tutela i diritti dei lavoratori frontalieri o dei lavoratori autonomi frontalieri nei paesi in cui lavorano.

La persona contemplata dall'accordo di recesso la cui qualifica professionale è stata riconosciuta nel paese (Stato membro dell'UE o Regno Unito) in cui soggiorna al momento o, per i lavoratori frontalieri, in cui lavora può continuare a far valere, in tale paese, la decisione di riconoscimento per svolgere l'attività professionale collegata all'uso di tale qualifica professionale. Se prima della fine del periodo di transizione ha già chiesto il riconoscimento della qualifica professionale, la sua domanda sarà trattata a livello nazionale conformemente alle norme dell'UE applicabili al momento della presentazione della domanda.

Sicurezza sociale

L'accordo di recesso prevede norme in materia di coordinamento della sicurezza sociale riguardanti sia coloro a cui si applica la parte dell'accordo di recesso riguardante i diritti dei cittadini sia altre persone che, al termine del periodo di transizione, si trovino in una situazione che, dal punto di vista del coordinamento in materia di sicurezza sociale, interessi sia il Regno Unito che uno Stato membro.

Queste persone manterranno il diritto all'assistenza sanitaria, alla pensione e ad altre prestazioni sociali e, se hanno diritto a una prestazione in denaro in uno Stato, potranno continuare a riceverla anche se decidono di vivere in un altro paese.

Le disposizioni dell'accordo di recesso in materia di coordinamento della sicurezza sociale disciplineranno i diritti dei cittadini dell'UE e dei cittadini del Regno Unito nelle situazioni transfrontaliere di sicurezza sociale che interesseranno il Regno Unito e (almeno) uno Stato membro alla fine del periodo di transizione.

Dette disposizioni potranno essere estese a situazioni di sicurezza sociale "triangolari" che coinvolgono uno Stato membro (o più Stati membri), il Regno Unito e un paese dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), in modo da tutelare i diritti dei cittadini dell'UE, dei cittadini del Regno Unito e dei cittadini dei paesi EFTA che si trovano in tale tipo di situazioni triangolari.

Ai fini dell'operatività devono essere applicabili tre diverse intese: un articolo dell'accordo di recesso che tuteli i cittadini dell'EFTA, disposizioni a tutela dei cittadini dell'UE nei corrispondenti accordi tra il Regno Unito e i paesi dell'EFTA e disposizioni a tutela dei cittadini del Regno Unito negli accordi corrispondenti tra l'UE e i paesi dell'EFTA.

L'articolo dell'accordo di recesso che tutela i cittadini dell'EFTA si applicherà soltanto se saranno stati conclusi e saranno applicabili gli altri due accordi. Spetterà al comitato misto istituito dall'accordo di recesso decidere sull'applicabilità dell'articolo.

Procedure applicabili

L'accordo di recesso riconosce allo Stato ospitante la facoltà di scegliere se imporre o no l'obbligo di presentare domanda quale condizione per il godimento dei diritti in esso previsti. Il Regno Unito ha già espresso l'intenzione di applicare un sistema di registrazione obbligatoria per le persone a cui si applica l'accordo di recesso. A coloro che soddisfano le condizioni previste sarà rilasciato un documento di

soggiorno (che può essere in formato digitale).

Anche alcuni Stati membri dell'UE hanno dichiarato che applicheranno un sistema di registrazione obbligatoria (cosiddetto "sistema costitutivo"). In altri Stati membri, invece, i cittadini del Regno Unito che soddisfano le condizioni stabilite nell'accordo rientreranno automaticamente nei casi disciplinati dall'accordo di recesso (cosiddetto "sistema dichiarativo"). In quest'ultimo caso i cittadini del Regno Unito avranno il diritto di chiedere che lo Stato ospitante rilasci loro un documento che ne attesti lo status.

Per l'UE era particolarmente importante che i cittadini contemplati dall'accordo potessero esercitare i propri diritti con procedure amministrative semplici e agevoli: potranno essere richiesti soltanto gli adempimenti strettamente necessari e proporzionati alla necessità di determinare se siano soddisfatti i criteri per il soggiorno legale, senza oneri amministrativi superflui. Si tratta di un aspetto particolarmente pertinente se lo Stato ospitante opta per un sistema di registrazione obbligatoria. I costi di tali domande non devono superare quelli imposti ai cittadini del paese per il rilascio di documenti analoghi. Chi è già titolare di un documento di soggiorno permanente potrà permutarlo gratuitamente con lo "status speciale".

Dovranno rispettare i requisiti descritti anche le procedure amministrative applicabili alle domande di "status speciale" che il Regno Unito o gli Stati membri istituiranno nell'ambito dell'accordo di recesso. Dev'essere stabilita una linea d'azione proporzionata circa gli errori, le omissioni involontarie o l'inosservanza del termine per la presentazione della domanda. L'obiettivo generale è delineare per i cittadini interessati un iter che sia il più possibile chiaro, semplice e libero da lungaggini burocratiche.

Attuazione e monitoraggio della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini

Il testo dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini è molto preciso, in modo da poter essere fatto valere direttamente dai cittadini dell'UE dinanzi ai giudici britannici e dai cittadini del Regno Unito dinanzi ai giudici degli Stati membri. Sarà necessario disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che non sono conformi al disposto dell'accordo di recesso.

Per otto anni dopo la fine del periodo di transizione i giudici del Regno Unito potranno chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una pronuncia in via pregiudiziale circa l'interpretazione della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini. Per le domande di status di persona stabilmente residente nel Regno Unito il periodo di otto anni decorrerà dal 30 marzo 2019.

A controllare l'attuazione e l'applicazione dei diritti dei cittadini nell'UE sarà la Commissione, che agirà in conformità dei trattati dell'Unione. Nel Regno Unito questa funzione sarà affidata a un'autorità nazionale indipendente che disporrà di poteri equivalenti a quelli della Commissione europea e che quindi potrà ricevere ed esaminare le denunce dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, condurre indagini di propria iniziativa e adire i giudici del Regno Unito per presunte violazioni da parte delle autorità amministrative del Regno Unito degli obblighi che incombono loro in virtù della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini.

L'autorità del Regno Unito e la Commissione europea si informeranno reciprocamente ogni anno, attraverso il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, delle misure adottate per attuare e far rispettare i diritti dei cittadini previsti dall'accordo. Tali informazioni dovranno indicare, in particolare, il numero e la natura delle denunce trattate e ogni eventuale azione legale che hanno determinato.

III. Che cosa è stato concordato sulle questioni relative alla separazione?

Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) l'accordo di recesso mira ove necessario a garantire un recesso ordinato, prevedendo le modalità necessarie per la conclusione dei processi e dei regimi in corso in una serie di ambiti politici.

Merci immesse sul mercato

L'accordo di recesso prevede che le merci legalmente immesse sul mercato dell'UE o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possano continuare a circolare liberamente all'interno di questi due mercati e tra di essi, fino al raggiungimento degli utenti finali, senza alcuna necessità di modificare o rietichettare i prodotti.

Ciò significa che le merci che si troveranno ancora nella catena di distribuzione alla fine del periodo di transizione potranno raggiungere gli utenti finali nell'UE o nel Regno Unito senza dover soddisfare altri requisiti di prodotto. Potranno anche essere messe in servizio (se previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione) e continueranno a sottostare alla sorveglianza delle autorità di vigilanza sul mercato degli Stati membri e del Regno Unito.

In via eccezionale, la circolazione di animali vivi e di prodotti di origine animale tra il mercato dell'Unione e il mercato del Regno Unito sarà soggetta, dopo il periodo di transizione, alle norme delle parti applicabili in materia di importazioni e controlli sanitari alla frontiera, indipendentemente dal fatto che l'immissione sul mercato sia avvenuta prima della fine del periodo di transizione.

Si tratta di una disposizione necessaria dati gli elevati rischi sanitari associati a tali prodotti e la necessità di effettuare controlli veterinari efficaci quando gli animali vivi e i prodotti di origine animale entrano nel mercato dell'Unione o nel mercato del Regno Unito.

Perturbare il meno possibile le catene di distribuzione dopo il periodo di transizione

In base all'accordo di recesso la merce già immessa sul mercato potrà continuare a essere messa a disposizione nel mercato del Regno Unito e nel mercato unico dell'UE dopo la fine del periodo di transizione. Questo vale per tutte le merci che rientrano nella libera circolazione prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia: prodotti agricoli, prodotti di consumo (giocattoli, tessuti, cosmetici, ecc.), prodotti sanitari (prodotti farmaceutici, dispositivi medici) e prodotti industriali quali veicoli a motore, equipaggiamento marittimo, macchine, ascensori, materiale elettrico, prodotti da costruzione, prodotti chimici.

Dopo la fine del periodo di transizione, però, gli animali vivi e i prodotti di origine animale (come gli alimenti di derivazione animale) dovranno conformarsi alle norme dell'UE o del Regno Unito in materia di importazioni dai paesi terzi.

Movimenti di merci in corso - La prospettiva doganale

Ai fini doganali, dell'IVA e delle accise, l'accordo di recesso provvede affinché le merci che hanno cominciato a circolare prima del recesso del Regno Unito dall'Unione doganale dell'UE siano autorizzate a completare i loro movimenti nel rispetto delle norme dell'Unione in vigore all'inizio della loro circolazione. Al termine del periodo di transizione alle operazioni transfrontaliere avviate prima di detto periodo continueranno ad applicarsi le norme dell'UE per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi in materia di IVA, quali gli obblighi di dichiarazione, il pagamento e il rimborso dell'IVA. La stessa logica vale per la cooperazione amministrativa in corso che, al pari degli scambi d'informazioni iniziati prima del recesso, dovrebbe essere completata in base alle applicabili norme dell'UE.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Secondo l'accordo di recesso, sul territorio del Regno Unito sarà mantenuta la tutela accordata ai diritti di proprietà intellettuale dell'UE a carattere unitario esistenti (marchi, disegni e modelli registrati, privative per ritrovati vegetali, ecc.). Il Regno Unito dovrà proteggere tutti questi diritti tutelati al pari dei diritti di proprietà intellettuale nazionali. La conversione di un diritto dell'Unione in un diritto del Regno Unito ai fini della sua protezione nel Regno Unito avverrà in automatico, senza alcun riesame e a titolo gratuito. Sarà così garantito il rispetto nel Regno Unito dei diritti di proprietà preesistenti e sarà offerta la certezza necessaria agli utenti e ai titolari dei diritti.

L'Unione europea e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che le varie indicazioni geografiche (IG) esistenti approvate dall'UE saranno tutelate giuridicamente dall'accordo di recesso, a meno che e fino a quando non sarà concluso un nuovo accordo ad esse applicabile nel quadro delle future relazioni. Tali indicazioni geografiche costituiscono attualmente diritti di proprietà intellettuale esistenti nel Regno Unito e nell'UE.

Alle indicazioni geografiche esistenti il Regno Unito garantirà almeno lo stesso livello di tutela che vige attualmente all'interno dell'UE, attuando la tutela mediante norme nazionali.

Restano invariate e quindi tutelate nell'Unione le indicazioni geografiche approvate dall'UE che hanno denominazioni originarie del Regno Unito (ad es., "Welsh Lamb").

Oltre 3 000 indicazioni geografiche continueranno ad essere tutelate nel Regno Unito

Il diritto dell'UE tutela attualmente in tutta l'Unione, Regno Unito compreso, oltre 3 000 indicazioni geografiche sotto forma di diritti di proprietà intellettuale *sui generis*, spaziando dal Prosciutto di Parma allo Champagne, dalla Bayerisches Bier al formaggio Feta, dal vino Tokaj al Pastel de Tentúgal e al Vinagre de Jerez, ecc. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non determinerà la perdita di tali diritti di proprietà intellettuale. In materia di indicazioni geografiche l'accordo comprende la denominazione di origine protetta, le indicazioni geografiche protette, le specialità tradizionali garantite e le menzioni tradizionali per i vini. L'accordo tutelerà anche le indicazioni geografiche con denominazione originaria del Regno Unito (ad es. il Welsh Lamb) che, oltre ad essere protette nel Regno Unito dal diritto di tale paese, manterranno l'attuale tutela nell'UE a norma del diritto dell'UE.

Le indicazioni geografiche hanno un valore importante per le comunità locali, dal punto di vista sia economico sia culturale: ciascuna indicazione protetta nell'UE rappresenta un prodotto agricolo, un alimento o una bevanda profondamente radicato nel territorio, la cui tutela in virtù del diritto dell'UE genera un considerevole valore per i produttori e la comunità locale. La qualità, la reputazione e le caratteristiche dei prodotti sono attribuibili alla loro origine geografica. La tutela di cui godono contribuisce a mantenerne l'autenticità, sostiene lo sviluppo rurale e promuove l'occupazione nella produzione, nella trasformazione e negli altri servizi connessi.

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso

L'accordo di recesso prevede norme sulla conclusione dei procedimenti giudiziari e di polizia in materia penale in corso che interessano il Regno Unito. Tali procedimenti dovrebbero comunque concludersi nel rispetto delle stesse norme dell'UE.

Esempi: come funzionerà in pratica la cooperazione di polizia e giudiziaria?

Il delinquente arrestato dal Regno Unito in base a un mandato d'arresto europeo dovrebbe essere consegnato allo Stato membro in cui è ricercato, secondo le norme che disciplinano il mandato di arresto europeo.

Analogamente, la squadra investigativa comune creata dal Regno Unito e da altri Stati membri sulla base delle norme dell'UE dovrebbe proseguire le indagini.

Se un'autorità di uno Stato membro dell'UE riceve dal Regno Unito, prima della fine del periodo di transizione, la richiesta di procedere alla confisca di proventi di reato, la confisca dovrebbe essere eseguita conformemente alle norme applicabili dell'UE.

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in corso

L'accordo di recesso stabilisce che il diritto dell'UE sulla competenza giurisdizionale internazionale nelle controversie transfrontaliere in materia civile continui ad applicarsi ai procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione e che il diritto dell'UE in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze continui ad applicarsi alle sentenze pronunciate in tali procedimenti.

Come evolveranno i procedimenti giudiziari tra imprese pendenti dopo la fine del periodo di transizione?

A mo' di esempio, è possibile che alla fine del periodo di transizione sia pendente dinanzi a un giudice del Regno Unito un contenzioso fra un'impresa olandese e un'impresa del Regno Unito.

La competenza del giudice del Regno Unito a trattare la causa deriva dal diritto dell'UE. In base all'accordo di recesso, al termine del periodo di transizione il giudice del Regno Unito conserva tale competenza derivante dal diritto dell'UE.

In un altro esempio, è possibile che al termine del periodo di transizione un'impresa sia parte di un contenzioso che la oppone a un'impresa del Regno Unito dinanzi a un giudice francese.

In base all'accordo di recesso, dopo la fine del periodo di transizione il diritto dell'UE sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze continua ad applicarsi al riconoscimento e all'esecuzione, nel Regno Unito, della sentenza pronunciata dal giudice francese.

Uso dei dati e delle informazioni scambiati prima della fine del periodo di transizione

Nel corso dell'appartenenza del Regno Unito all'UE gli enti pubblici e privati del Regno Unito hanno ricevuto dati personali da imprese e amministrazioni di altri Stati membri.

L'accordo di recesso prevede che, dopo la fine del periodo di transizione, il Regno Unito continui ad applicare a tali dati personali le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, fino a quando la Commissione non avrà stabilito, tramite una decisione formale (la cosiddetta decisione di adeguatezza) che il regime di protezione dei dati personali del Regno Unito offre garanzie di protezione dei dati "sostanzialmente equivalenti" a quelle dell'UE.

La decisione di adeguatezza della Commissione deve essere preceduta da una valutazione del regime di protezione dei dati applicabile nel Regno Unito. In caso di annullamento o abrogazione della decisione di adeguatezza, il Regno Unito provvederà affinché i dati ricevuti siano soggetti a un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello previsto dalle norme dell'UE sulla protezione dei dati.

Appalti pubblici in corso

L'accordo di recesso garantisce la certezza del diritto con riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in corso prima della fine del periodo di transizione, che dovrebbero essere completate conformemente al diritto dell'UE, quindi secondo le stesse norme procedurali e sostanziali in base alle quali sono state avviate.

Euratom

Il Regno Unito, nel rispetto dell'accordo di recesso e in relazione al ritiro dall'Euratom e dalle misure di sicurezza da esso garantite, ha riconosciuto la propria responsabilità esclusiva riguardo al mantenimento dei controlli di sicurezza nucleare e il suo impegno a livello internazionale per un futuro regime che garantisca una copertura e un'efficacia equivalenti a quelle degli attuali accordi Euratom.

L'Euratom trasferirà al Regno Unito la proprietà delle attrezzature e degli altri beni relativi ai controlli di sicurezza presenti nel paese, per i quali riceverà un compenso al valore contabile.

L'Unione prende inoltre atto che il recesso comporterà la mancata applicazione degli accordi internazionali dell'Euratom al Regno Unito e che pertanto il Regno Unito dovrà impegnarsi in tale ambito con i partner internazionali.

L'Euratom trasferirà al Regno Unito il diritto di proprietà delle materie fissili speciali detenute nel Regno Unito da soggetti del Regno Unito. Per quanto riguarda le materie fissili speciali detenute nel Regno Unito da imprese dell'UE a 27, il Regno Unito ha accettato che continuino a valere i diritti di Euratom (ad esempio, il diritto di approvare la vendita o il trasferimento futuri di queste materie). Le due parti riconoscono che la responsabilità ultima del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resta dello Stato in cui sono stati prodotti, in linea con le convenzioni internazionali e la normativa della Comunità europea dell'energia atomica.

Procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione in corso

In virtù dell'accordo di recesso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) resta competente per i procedimenti giudiziari che coinvolgono il Regno Unito registrati presso la cancelleria della Corte prima della fine del periodo di transizione; tali procedimenti dovrebbero proseguire fino a che una decisione definitiva vincolante sia adottata conformemente alle norme dell'Unione. Questo vale per tutte le fasi del procedimento, compresi i ricorsi o i rinvii al Tribunale. Le cause pendenti potranno così giungere a compimento in modo ordinato.

Il principio sopra citato risolve la questione delle cause pendenti, ma sarà possibile adire la CGUE anche dopo la fine del periodo di transizione per dirimere determinate cause concernenti il Regno Unito in base alle norme dell'Unione.

L'accordo stabilisce che, nei quattro anni successivi al termine del periodo di transizione, la Commissione può adire la CGUE con nuove procedure d'infrazione nei confronti del Regno Unito riguardanti violazioni del diritto dell'Unione avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Entro lo stesso termine è altresì possibile ricorrere alla CGUE nei confronti del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione per inosservanza di una decisione amministrativa di un'istituzione o di un organo dell'Unione assunta prima della fine del periodo di transizione oppure per talune procedure specificamente indicate nell'accordo.

La competenza giurisdizionale della Corte di giustizia per questi nuovi casi rispetta il principio secondo cui la cessazione di un trattato lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e la situazione giuridica preesistenti delle parti. Sono così salvaguardati la certezza del diritto e la parità di condizioni tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito per quanto riguarda le situazioni create quando il Regno Unito era sottoposto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Quanto alle procedure amministrative l'accordo di recesso prevede che quelle in corso continuino ad essere trattate conformemente alle norme dell'Unione. Si tratta delle procedure relative a questioni quali la concorrenza e gli aiuti di Stato che sono state avviate prima della fine del periodo di transizione dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e che riguardano il Regno Unito oppure persone fisiche o giuridiche del Regno Unito.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi prima della fine del periodo di transizione, per quattro anni dopo la fine di tale periodo la Commissione europea resta competente ad avviare nuove procedure amministrative in materia di aiuti di Stato nei confronti del Regno Unito. Anche trascorsi i quattro anni la Commissione è competente dei procedimenti avviati prima della fine di tale periodo.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente ad avviare nuove indagini per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione su fatti accaduti prima della fine del periodo di transizione o su obbligazioni doganali insorte dopo la fine del periodo di transizione. La possibilità di avviare nuove procedure amministrative è coerente con l'idea che il Regno Unito resta vincolato totalmente dal diritto dell'Unione fino alla fine del periodo di transizione e che, pertanto, occorre garantire per tutto il periodo la conformità e la parità di condizioni con gli altri Stati membri.

Funzionamento delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

Conformemente all'accordo di recesso, gli attuali privilegi e immunità dell'Unione dovrebbero rimanere in vigore per le attività avviate prima del termine del periodo di transizione. Entrambe le parti continueranno a garantire il rispetto degli obblighi relativi al segreto professionale. Le informazioni classificate e gli altri documenti ottenuti durante l'appartenenza del Regno Unito all'UE dovrebbero mantenere lo stesso livello di protezione di cui godevano prima del termine del periodo di transizione.

V. Che cosa è stato concordato sulla liquidazione finanziaria?

Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno chiesto una liquidazione finanziaria una tantum che regolasse gli aspetti legati al bilancio dell'UE, l'uscita del Regno Unito da tutte le istituzioni e tutti gli organi istituiti dai trattati e la partecipazione del Regno Unito ai fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione. La liquidazione finanziaria concordata contempla tutti questi aspetti

e regola i conti.

Conformemente all'accordo di recesso il Regno Unito onorerà la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione in relazione al bilancio dell'UE (e in particolare al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi i pagamenti che saranno erogati dopo la fine del periodo di transizione in merito alla chiusura dei programmi), alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea, allo strumento per i rifugiati in Turchia, ai fondi fiduciari dell'UE, alle agenzie del Consiglio e al Fondo europeo di sviluppo.

In questa linea i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato una metodologia equa per calcolare gli obblighi del Regno Unito nel contesto del recesso.

I principi alla base della metodologia concordata sono i seguenti:

- nessuno Stato membro dovrebbe pagare di più o ricevere di meno a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione;
- il Regno Unito dovrebbe pagare la sua parte degli impegni assunti durante l'appartenenza all'UE;
- il Regno Unito non dovrebbe pagare né di più né in anticipo rispetto a quanto avrebbe dovuto se fosse rimasto Stato membro. Ciò implica, in particolare, che il Regno Unito debba pagare in funzione dell'effettivo risultato del bilancio, ossia del risultato adeguato in base all'esecuzione.

Quanto pagherà il Regno Unito?

Con i negoziati l'obiettivo era regolare tutti gli obblighi che sussisteranno alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea: non si trattava quindi di stabilire l'importo dell'obbligazione finanziaria del Regno Unito, bensì di concordare la metodologia per calcolarlo.

Le due parti hanno concordato una metodologia oggettiva che consente di onorare tutti gli impegni congiunti nei confronti del bilancio dell'Unione (2014-2020), compresi gli impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 (gli "impegni residui") e le passività non compensate da attività.

Il Regno Unito continuerà a garantire i prestiti fatti dall'Unione prima del suo recesso e riceverà in restituzione la sua quota delle garanzie non utilizzate e dei recuperi successivi derivanti dall'attivazione delle garanzie per tali prestiti.

Il Regno Unito ha accettato di onorare tutti gli impegni ancora da liquidare dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia. Il Regno Unito resterà parte del Fondo europeo di sviluppo e continuerà a contribuire ai pagamenti necessari per onorare tutti gli impegni relativi all'attuale 11° FES e ai fondi precedenti.

Alla Banca d'Inghilterra sarà rimborsato il capitale versato del Regno Unito nella Banca centrale europea (BCE) e la Banca d'Inghilterra cesserà di essere membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)*. Per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti, il capitale versato del Regno Unito sarà rimborsato in dodici rate annuali ma sarà sostituito da una garanzia richiamabile (supplementare). Il Regno Unito manterrà una garanzia sulle operazioni della BEI in essere dalla data del recesso fino alla conclusione del relativo ammortamento.

Il Regno Unito conserverà i privilegi e le immunità della BEI (protocolli 5 e 7 del trattato) per le operazioni esistenti alla data del recesso.

Quali sono le implicazioni per i progetti e i programmi dell'UE?

Tutti i progetti e programmi dell'UE dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020) saranno finanziati come previsto. Ciò assicura certezza a tutti i fruitori dei programmi dell'Unione, compresi quelli del Regno Unito, che continueranno a beneficiare dei programmi dell'UE fino alla conclusione, ma non degli strumenti finanziari approvati dopo il recesso.

Com'è calcolata la quota del Regno Unito?

Il Regno Unito contribuirà al bilancio degli esercizi 2019 e 2020 e la sua parte sarà una percentuale calcolata come se fosse rimasto Stato membro. Per gli obblighi successivi al 2020 la sua parte sarà definita come il rapporto tra le risorse proprie versate dal Regno Unito nel periodo 2014-2020 e le risorse proprie versate da tutti gli Stati membri (compreso il Regno Unito) nello stesso periodo. Ciò significa che la parte del Regno Unito tiene conto della correzione concessa a suo favore.

Che quota della ricchezza dell'UE (patrimonio - immobili e liquidità) spetta al Regno Unito?

Poiché l'UE ha personalità giuridica, il suo patrimonio le appartiene e nessuno Stato membro può vantare diritti su di esso. La parte delle passività dell'UE a carico del Regno Unito sarà tuttavia ridotta delle attività corrispondenti: poiché non occorre finanziare le passività che sono coperte da attività, non è necessario che il Regno Unito le finanzi.

Per quanto tempo dovrà pagare il Regno Unito?

Il Regno Unito verserà quanto dovuto fino all'estinzione dell'ultima passività a lungo termine. Non sarà tenuto a pagare in anticipo rispetto a quanto sarebbe successo se fosse rimasto nell'UE.

Il Regno Unito pagherà per il debito pensionistico della funzione pubblica dell'UE?

Il Regno Unito verserà la sua parte per finanziare le pensioni e altre prestazioni a favore dei lavoratori accumulate entro la fine del 2020. Tale pagamento sarà effettuato alla scadenza, come avviene per gli altri Stati membri.

Che implicazioni finanziarie comporterebbe la proroga del periodo di transizione?

Durante l'eventuale periodo di proroga della transizione, dal 2021 il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai fini del futuro quadro finanziario pluriennale. La proroga del periodo di transizione implicherà tuttavia il versamento di un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'UE, che dovrà essere determinato dal comitato misto istituito per assicurare la governance dell'accordo di recesso. Ciò è dovuto al fatto che una proroga del periodo transitorio significherebbe che il Regno Unito continua a partecipare pienamente al mercato unico, con tutti i suoi vantaggi.

VI. Che cosa è stato concordato sulla governance dell'accordo di recesso?

L'accordo di recesso fissa l'assetto istituzionale che ne permetterà l'efficace gestione, attuazione e applicazione, compresi adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie.

L'UE e il Regno Unito hanno concordato che l'accordo di recesso nel suo insieme avrà efficacia diretta e primato alle stesse condizioni applicabili nel diritto dell'Unione e che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) manterrà l'ultima parola sulle questioni relative al diritto dell'UE o ai concetti del diritto dell'Unione. Si tratta di una garanzia necessaria del fatto che il diritto dell'Unione sia applicato coerentemente.

Una parte consistente dell'accordo di recesso si fonda sul diritto dell'Unione, al quale è fatto ricorso per garantire che il recesso avvenga in modo ordinato. È quindi viepiù importante che si applichino gli stessi effetti giuridici, metodi e principi interpretativi previsti per il diritto dell'Unione.

In caso di controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso una prima consultazione politica avrà luogo in seno a un comitato misto. Qualora non si giunga a una soluzione, ciascuna delle parti può deferire la controversia a un arbitrato vincolante. Nei casi in cui la controversia riguardi una questione di diritto dell'UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla CGUE per una decisione vincolante. Ciascuna delle parti può altresì chiedere al collegio arbitrale di sottoporre una questione alla CGUE. In tal caso il collegio arbitrale deve sottoporre la questione alla CGUE, a meno che ritenga che, di fatto, la controversia non implichi il diritto dell'UE. La valutazione del collegio deve essere motivata e le parti possono chiederne il riesame.

La decisione del collegio arbitrale sarà vincolante per l'Unione e per il Regno Unito. Se è accertata la non conformità, il collegio arbitrale può imporre che sia pagata una somma forfettaria o una penalità alla parte lesa.

Infine, se la situazione di non conformità persiste, l'accordo consente alle parti di sospendere proporzionalmente l'applicazione dell'accordo stesso (salvo le disposizioni sui diritti dei cittadini) o di parti di altri accordi tra l'Unione e il Regno Unito. Tale sospensione è soggetta al riesame del collegio arbitrale.

VII. Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è una soluzione pienamente operativa dal punto di vista giuridico che evita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutela l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e salvaguarda l'integrità del mercato unico. Diventerà applicabile al termine del periodo di transizione.

DOGANE E REGOLAMENTI

Quindi l'Irlanda del Nord continuerà a far parte del mercato unico delle merci dell'UE?

Per evitare una frontiera fisica l'Irlanda del Nord rimarrà allineata a un numero limitato di norme relative al mercato unico dell'UE: legislazione sulle merci, norme sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS"), norme sulla produzione/commercializzazione dei prodotti agricoli, sull'IVA e sulle accise sulle merci e norme in materia di aiuti di Stato.

Come è possibile evitare una frontiera doganale sull'isola d'Irlanda se l'Irlanda del Nord lascia l'Unione doganale dell'UE?

L'Irlanda del Nord continua a far parte del territorio doganale del Regno Unito. Potrà pertanto beneficiare di futuri accordi di libero scambio (ALS) che il Regno Unito concluderà con paesi terzi, a condizione che ciò non pregiudichi l'applicazione del protocollo. I futuri ALS del Regno Unito potranno prevedere che le merci prodotte in Irlanda del Nord abbiano accesso ai paesi terzi alle stesse condizioni

previste per le merci prodotte in altre parti del Regno Unito.

Il codice doganale dell'Unione si applicherà a tutte le merci in entrata nel territorio dell'Irlanda del Nord. In questo modo si eviteranno i controlli doganali sull'isola d'Irlanda.

I dazi doganali dell'UE si applicheranno alle merci in entrata nel territorio dell'Irlanda del Nord se esiste il rischio che tali merci vengano immesse nel mercato unico dell'UE. Non saranno invece riscossi dazi doganali sulle merci che arrivano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito se non sussiste il rischio che entrino nel mercato unico dell'UE.

Questo vale per tutte le merci non soggette a ulteriore trattamento e che soddisfano i criteri che il comitato misto stabilirà per determinarne il rischio di circolazione successiva, tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord. Per quanto riguarda le merci provenienti da paesi terzi e non considerate a rischio, i dazi doganali applicabili in Irlanda del Nord saranno pari a quelli riscossi nel resto del Regno Unito.

Entro la fine del periodo di transizione il comitato misto stabilirà i criteri per le valutazioni dei rischi di cui sopra e potrà modificarli nel corso della loro applicazione. Tali criteri terranno conto di questioni quali la destinazione finale delle merci, il loro valore o il rischio di contrabbando.

Il Regno Unito potrà rimborsare i dazi riscossi a norma del diritto dell'Unione qualora il dazio del Regno Unito sia inferiore, fatte salve le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Non sono imposti dazi in una serie di casi specifici, quali il trasferimento di beni personali, le spedizioni di valore trascurabile o le spedizioni tra persone fisiche.

Queste misure proteggono il mercato unico?

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord è una soluzione pienamente operativa dal punto di vista giuridico che evita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutela l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e salvaguarda l'integrità del mercato unico. L'Irlanda del Nord continuerà ad applicare il codice doganale dell'Unione e resterà allineata alle norme connesse al mercato unico indispensabili per evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda.

Sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito saranno svolti i controlli e le verifiche necessari, ad esempio i controlli presso i posti d'ispezione frontalieri, per garantire il rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Le autorità del Regno Unito attueranno e applicheranno le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Ciò significa che tutte le verifiche saranno competenza delle autorità del Regno Unito, con adeguati meccanismi di vigilanza e di esecuzione da parte dell'UE.

L'Irlanda del Nord potrà beneficiare dei futuri accordi di libero scambio del Regno Unito?

L'Irlanda del Nord rimarrà parte del territorio doganale del Regno Unito. Nulla nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale di eventuali futuri accordi di libero scambio conclusi con paesi terzi, purché tali accordi lascino impregiudicata l'applicazione del presente protocollo.

Ciò significa che l'Irlanda del Nord continuerà a beneficiare dei futuri accordi di libero scambio conclusi dal Regno Unito sia in termini di servizi e investimenti sia per quanto riguarda l'accesso delle sue merci ai mercati dei paesi terzi. L'Irlanda del Nord potrà beneficiare dell'importazione di merci che non rischiano di essere immesse nel mercato unico dell'UE così come sono o dopo trasformazioni commerciali.

E l'IVA?

Per evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando nel contempo l'integrità del mercato unico, continueranno ad applicarsi in Irlanda del Nord le norme UE sull'IVA applicabili alle merci.

L'HMRC (Amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito) resterà responsabile dell'applicazione della normativa in materia di IVA, comprese la riscossione dell'imposta e la fissazione delle aliquote. Le entrate derivanti dalla riscossione dell'IVA resteranno al Regno Unito. Inoltre potranno applicarsi anche in Irlanda del Nord le esenzioni IVA e le aliquote ridotte applicate in Irlanda.

Che cos'è il meccanismo di consenso?

A seguito di intense discussioni tra l'Irlanda e il Regno Unito, l'UE e il Regno Unito hanno convenuto di creare un nuovo meccanismo "di consenso" che darà all'Assemblea dell'Irlanda del Nord una voce decisiva sull'applicazione a lungo termine del diritto dell'UE pertinente in Irlanda del Nord. A questo proposito la Commissione ha mantenuto contatti stretti e costanti con il governo irlandese.

Il meccanismo di consenso riguarda le questioni sostanziali dell'allineamento normativo in materia di merci e dogane, mercato unico dell'energia elettrica, IVA e aiuti di Stato.

In pratica questo significa che quattro anni dopo la fine del periodo di transizione l'Assemblea potrà, a maggioranza semplice, acconsentire a prorogare l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione o votare per interromperne l'applicazione, nel qual caso il Regno Unito ne informerà l'UE. In caso di interruzione, il protocollo cesserà di applicarsi due anni dopo.

Successivamente l'Assemblea potrà votare ogni quattro anni per prorogare l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione. Qualora in una votazione dell'Assemblea il mantenimento dell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione ottenga l'appoggio transcomunitario, la votazione successiva avrà luogo dopo otto anni.

In che modo l'accordo sulle future relazioni interagirà con il protocollo?

A differenza delle versioni precedenti, il protocollo concordato nel mese di ottobre 2019, e che ormai fa parte dell'accordo di recesso, non è un backstop. È stato concepito come una soluzione stabile e duratura. Verosimilmente, quindi, il protocollo si applicherà in parallelo a qualsiasi accordo sulle relazioni future.

È tuttavia chiaro che le condizioni delle future relazioni commerciali tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'ambizione comune di azzerare i dazi doganali e instaurare quote tra l'UE e il Regno Unito, incideranno sull'applicazione pratica del protocollo.

VIII. Che cosa è stato concordato sulle zone di sovranità a Cipro?

Come sottolinea la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2018, l'Unione e il Regno Unito si sono entrambi impegnati a definire modalità opportune per le zone di sovranità, in particolare allo scopo di tutelare gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dal trattato istitutivo.

L'UE e il Regno Unito hanno convenuto i termini di un protocollo che darà attuazione a tale impegno e che è allegato all'accordo di recesso.

Il protocollo intende garantire, con riferimento alle zone stabilite nel protocollo 3 dell'atto di adesione di Cipro, che il diritto dell'UE continui ad applicarsi nelle zone di sovranità, senza perturbazioni o perdita di diritti, in particolare per i circa 11 000 civili ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità. Ciò vale per una serie di ambiti di intervento quali la fiscalità, le merci, l'agricoltura, la pesca e le norme veterinarie e fitosanitarie.

Il protocollo conferisce alla Repubblica di Cipro la responsabilità di attuare ed eseguire il diritto dell'Unione in relazione alla maggioranza di tali ambiti, salvo le questioni militari e di sicurezza.

È inoltre in via di istituzione un comitato specializzato incaricato di vigilare sull'applicazione del protocollo.

IX. Che cosa è stato concordato su Gibilterra?

Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 stabiliscono che *"nessun accordo tra l'UE e il Regno Unito potrà essere applicato al territorio di Gibilterra senza accordo tra il Regno di Spagna e il Regno Unito"*.

Si sono ormai conclusi i negoziati bilaterali tra Spagna e Regno Unito e il protocollo relativo agli accordi bilaterali raggiunti è allegato all'accordo di recesso.

Il protocollo costituisce un pacchetto unico con i memorandum d'intesa conclusi tra la Spagna e il Regno Unito in relazione a Gibilterra. Sono contemplati la cooperazione bilaterale sui diritti dei cittadini, sul tabacco e altri prodotti e sull'ambiente, la cooperazione di polizia e doganale e un accordo bilaterale sulla fiscalità e sulla tutela degli interessi finanziari.

Con riguardo ai diritti dei cittadini il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti ai fini dell'attuazione del recesso per coloro che vivono nella zona di Gibilterra, in particolare i lavoratori frontalieri.

Riguardo alla normativa sui trasporti aerei, in caso di accordo tra Spagna e Regno Unito sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra il protocollo prevede che il diritto dell'UE precedentemente non applicabile a Gibilterra possa applicarsi durante il periodo di transizione.

Sul fronte della fiscalità e della tutela degli interessi finanziari il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, volta a conseguire la piena trasparenza in materia fiscale e di lotta alla frode, al contrabbando e al riciclaggio. Il Regno Unito si impegna inoltre a far rispettare a Gibilterra le pertinenti norme internazionali. Riguardo al tabacco il Regno Unito si impegna a ratificare alcune convenzioni nei confronti di Gibilterra e a che sia in vigore entro il 30 giugno 2020 un sistema di tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco. Per gli alcolici e la benzina il Regno Unito s'impegna ad assicurare che sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale inteso a prevenire le frodi.

Per la tutela dell'ambiente, la pesca e la cooperazione di polizia e doganale il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

È inoltre istituito un comitato specializzato incaricato di vigilare sull'applicazione del protocollo.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale del futuro partenariato, si ricorda che tra le dichiarazioni a verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 figura una dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione.**

Che cosa prevede la dichiarazione politica?

La dichiarazione politica accompagna l'accordo di recesso e definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione.

La dichiarazione afferma inoltre che condizioni di parità dovrebbero garantire relazioni future basate su una concorrenza aperta e leale.

La natura esatta degli impegni sarà commisurata all'ambizione dei futuri rapporti e terrà conto dell'interconnessione economica e della prossimità geografica del Regno Unito. Saranno necessarie garanzie che assicurino condizioni di parità in grado di mantenere le elevate norme comuni applicabili alla fine del periodo di transizione nei settori degli aiuti di Stato, della concorrenza, delle norme sociali e occupazionali, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, come pure riguardo ai pertinenti aspetti fiscali, al fine di evitare vantaggi concorrenziali indebiti a favore dell'UE o del Regno Unito.

Occorrerà disporre meccanismi adeguati di esecuzione a livello nazionale e per la risoluzione delle controversie tra l'UE e il Regno Unito.

Per ulteriori informazioni

[Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito \(12 novembre 2019\)](#)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul [nostro sito](#):

[1] Per quanto riguarda il mandato di arresto europeo, uno Stato membro potrà rifiutare di consegnare i suoi cittadini al Regno Unito in considerazione dei principi fondamentali del proprio diritto nazionale (art. 185 dell'accordo di recesso).

* corr. 27.1.2020 ore 17.25

** corr. 27.1.2020 ore 17.25

QANDA/20/104

Contatti per la stampa:

[Daniel FERRIE](#) (+32 2 298 65 00)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)